ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 22

Agevolazioni per impianti di protezione

Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.

Abrogato dal 8 maggio 2004 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-22-agevolazioni-per-impianti-di-protezione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it